Sommario

Fondo servizi ambientali: domanda assegno integrativo alla NASpI 2
Fondo Telecomunicazioni: servizio Assegno di integrazione salariale 3
Avvio sperimentazione piattaforma intermediari prestazioni individuali 4
Il percorso dell'INPS per la promozione della parità di genere 5
Credito d'imposta ricerca e sviluppo, il modello per il riversamento 6
Decreto "Agevolazioni fiscali" – 1 Come cambiano i bonus edilizi 7

Fondo servizi ambientali: domanda assegno integrativo alla NASpI

Le modalità di presentazione delle domande di prestazioni integrative alla NASpI erogate dal Fondo servizi ambientali.

Con il messaggio 28 marzo 2024, n. 1281, l'Istituto illustra le modalità per la presentazione delle domande di accesso all'assegno integrativo erogato dal Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.
L'assegno garantisce una tutela aggiuntiva, in termini di importo e durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (NASpI).
I datori di lavoro dovranno presentare la domanda in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, tramite la struttura territoriale dell'INPS competente per la matricola di accentramento contributivo o presso la sede principale dell'azienda.
Il servizio per l'invio telematico della domanda è disponibile sul portale selezionando la voce "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", scegliendo "CIG e Fondi di solidarietà" e, infine, cliccando sulla voce "Assegno emergenziale".
Fonte INPS.it

Fondo Telecomunicazioni: servizio Assegno di integrazione salariale

La domanda di Assegno di integrazione salariale può essere presentata dal 28 marzo per eventi decorrenti dal 31 gennaio 2024.

Con il messaggio 27 marzo 2024, n. 1274 l'Istituto comunica che dal 28 marzo è disponibile il servizio per presentare la domanda di Assegno di integrazione salariale (AIS) erogato dal Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (Fondo TLC) .

L'Assegno di integrazione salariale (AIS) è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore delle telecomunicazioni per eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 31 gennaio 2024.

Gli utenti potranno presentare la domanda tramite la piattaforma OMNIA IS accedendo all'area tematica "Accesso ai servizi per aziende e consulenti", selezionando "CIG e Fondi di solidarietà" e, infine, scegliendo la voce "CIG e Fondi di solidarietà".

Fonte INPS.it

Avvio sperimentazione piattaforma intermediari prestazioni individuali

Dal 1° aprile 2024 sarà avviata la fase di sperimentazione della nuova piattaforma dedicata agli intermediari, per l'erogazione delle prestazioni individuali.

Con il messaggio 27 marzo 2024, n. 1277, l'Istituto comunica l'avvio della fase sperimentale del progetto "Piattaforma intermediari per l'erogazione delle prestazioni individuali", per l'invio delle domande di prestazione in ambito pensioni, attraverso il portale dell'Istituto con mandato di patrocinio digitale. L'applicazione della piattaforma verrà progressivamente estesa a nuove prestazioni.
Fonte INPS.it

Il percorso dell'INPS per la promozione della parità di genere

Adottato il Piano operativo per l'attuazione delle linee guida in materia di "Politica della parità di genere in INPS".

L'Istituto adotta il Piano operativo per l'attuazione delle linee guida in materia di "Politica della parità di genere in INPS". Si tratta di un documento fondamentale per realizzare il Sistema di gestione della parità di genere nell'Istituto, che identifica gli ambiti della parità di genere nei processi organizzativi, dichiara gli obiettivi di parità, definisce gli indicatori, le relative modalità di monitoraggio e di aggiornamento degli stessi nel tempo.

Il Piano delinea il percorso per attuare i propositi espressi attraverso la politica di parità dell'Istituto con l'impegno a realizzare, monitorare, misurare e valutare i risultati raggiunti, declinati in ottica di parità di genere, sui seguenti temi: assunzioni e carriera, equità salariale, genitorialità e cura, conciliazione lavoro-vita privata, prevenzione di abusi e molestie.

"Un ulteriore decisivo passo per un impegno a lungo termine dell'INPS nel monitoraggio sistematico delle azioni a favore della parità, per intervenire e superare eventuali criticità, favorire un ambiente di lavoro sempre più equo e inclusivo. Questi sono i presupposti per proseguire il percorso già avviato verso la certificazione di parità di genere dell'Istituto", dichiara il Direttore Generale Vincenzo Caridi.

Fonte INPS.it

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, il modello per il riversamento

In un provvedimento dell’Agenzia nuovi termini di accesso e modulistica rinnovata per la revoca della procedura che interessa i bonus indebitamente utilizzati

Aggiornati i termini contenuti nel provvedimento del 1° giugno 2022 e approvato il modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo, insieme alle istruzioni e alle specifiche tecniche, in linea con quanto previsto dall’articolo 5, comma 1-bis del Dl n. 145/2023. La nuova modulistica contiene la casella “Revoca Istanza” che consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva, fino al 30 giugno 2024, a condizione che non abbia ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata. Il contribuente dopo la revoca, entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una nuova istanza.

Le novità nel provvedimento del direttore dell’Agenzia del 29 marzo 2024.

Si ricorda che il precedente provvedimento delle Entrate del 1° giugno 2022 aveva disciplinato la procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, con la contestuale approvazione del modello e delle istruzioni di compilazione. Con l’articolo 5 Dl n. 145/2023 sono stati modificati i termini di presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento e le scadenze dei relativi versamenti.

I termini per le istanze e i versamenti sono, quindi, così aggiornati:

- 30 luglio 2024, termine ultimo per la presentazione della domanda di accesso alla procedura
- 16 dicembre 2024, termine ultimo per il versamento in unica soluzione o per il versamento della prima rata
- 16 dicembre 2025, termine ultimo per il versamento della seconda rata
- 16 dicembre 2026, termine ultimo per il versamento della terza ed ultima rata.

Il provvedimento, come accennato, è emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 1-bis, del Dl n. 145/2023 secondo cui *“I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021 n.215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta per investimenti in attività' di ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024, secondo le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Anche in caso di revoca, resta ferma l'applicazione della proroga prevista dall'articolo 5, comma 12, ultimo periodo, del citato decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.”.*

Il provvedimento, quindi, disciplina le modalità e i termini per la revoca all’accesso alla procedura di riversamento dei crediti “ricerca e sviluppo” indebitamente utilizzati, indica i nuovi termini di accesso, approva il nuovo modello di domanda e aggiorna le relative specifiche tecniche.

Fonte FiscoOggi.it

Decreto “Agevolazioni fiscali” – 1 Come cambiano i bonus edilizi

Le modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura e a quella relativa all’applicazione dell’istituto della remissione in bonis

Lo scorso sabato 30 marzo, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la n. 75 di venerdì 29 marzo) è entrato in vigore il Dl n. 39/2024 che, tra l’altro, interviene ulteriormente sull’istituto del Superbonus, ossia su quell’insieme di agevolazioni fiscali previste nel settore delle ristrutturazioni edilizie, disciplinate dal Dl n. 34/2020, modificato, da ultimo, dal Dl n. 212/2023.

Il decreto prevede, tra l’altro, agli articoli:

1. modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
2. modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
3. disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
4. disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali.

Articolo 1, gli interventi sulle opzioni di cessione dei bonus

Il comma 1, lettera a), prevede la soppressione delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni, per i lavori, successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, effettuati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e degli enti del Terzo settore, ossia i rimanenti soggetti ammessi ai benefici delle agevolazioni previste dalla precedente disciplina (articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del Dl n. 11 /2023).

Il comma 1, lettera b), specifica che tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L’agevolazione, in questo caso, viene mantenuta fino a esaurimento dei fondi disponibili pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali, 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del citato Dl n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto in esame:

1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini
2. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini
3. risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici
4. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico
5. siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Al comma 3, è previsto che la deroga del precedente comma 2 si applica anche alle spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%, nonché per immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 16 settembre 2022 e 19 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche, per i quali, entro il 30 marzo 2024, sia stata presentata la documentazione di cui al precedente comma 2 oppure istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 4, specifica che le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del Dl n. 11/2023, relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, si applicano in relazione alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge:

1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
2. siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Riguardo alle modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, infine, il comma 5, dispone che, in merito a interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, la deroga prevista non si applica nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del Dl n. 11/2023, ossia:

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Né è concessa deroga per le ipotesi previste dallo stesso articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del Dl n, 11/2023, ossia per interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato Dl n. 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge n. 39/2024:
risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario
per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Articolo 2, le modifiche alla remissione in bonis

Al comma 1, dell'articolo 2, escludendo l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis, disciplinato dall'articolo 2, comma 1, del Dl n. 16/2012, che, fino al 15 ottobre 2024, avrebbe permesso, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione all'Agenzia delle entrate della fruizione dei benefici fiscali, viene risolto il problema dell'acquisizione, entro la prevista scadenza del 4 aprile 2024, dei dati sull'ammontare complessivo delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, e quindi, sulle minori entrate del bilancio dello Stato. Il ritardo di tale informazione non avrebbe permesso una corretta gestione delle finanze pubbliche, ritardandone le stime e le valutazioni dell'efficacia delle stime stesse.

Infatti, l'articolo 2 del Dl n. 16/2012, prevede che nel caso in cui vi siano benefici fiscali subordinati a un obbligo di preventiva comunicazione, e la stessa non è stata tempestivamente eseguita, la fruizione del beneficio non è preclusa, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, se il contribuente ha i requisiti necessari per fruire del beneficio, presenta la comunicazione entro il termine della prima dichiarazione utile e versa contestualmente il minimo della sanzione.

Inoltre, l'esclusione si riferisce sia alle comunicazioni delle opzioni esercitate in relazione alle spese agevolabili sostenute nell'anno (nonché alle relative successive cessioni) sia a quelle concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute in anni precedenti (nonché alle relative successive cessioni).

Infine, al comma 2, dello stesso articolo 2 del decreto in esame, per la stessa finalità prevista al comma 1, la sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle predette opzioni, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024.

Continua

Fonte FiscoOggi.it